



# COMUNE DI SESTO ED UNITI

Provincia di Cremona

Codice Ente 10798 6  
Sesto ed Uniti CR

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**ORIGINALE**

**N° 15 del 25/06/2015**

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU - ANNO 2015**

L'anno duemilaquindici, addì venticinque del mese di giugno alle ore 21:00, nella Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza Vezzini Carlo Angelo il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	VEZZINI CARLO ANGELO	SI	
2	ROSSI GIOVANNI	SI	
3	MUSSINI MASSIMO PAOLO	SI	
4	LANZONI SARA		SI
5	VICCARDI FRANCESCA MARIA	SI	
6	CHIOZZANI GABRIELE EMANUELE	SI	
7	CERVI NICOLA	SI	
8	FRERI GISELLA	SI	
9	ROSSETTI MARIO	SI	
10	POLI MIRCO		SI

Presenti: 8 Assenti 2

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Sicolo dott.ssa Concetta la quale provvede alla redazione del presente verbale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti **IMU, TASI e TARI**.

**VISTO**, in particolare, l'art. 1 commi da 707 a 727, che modificano la previgente disciplina dell'Imposta Municipale Propria.

**VISTI** gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con particolare riferimento alla disciplina della IMU;

**VISTO** il comma 679 dell'unico articolo della legge n. 190 del 23/12/2014, che estende al 2015 le limitazioni disciplinate dal comma 677 della L. n. 147/2013;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 9 del 28/04/2014 recante l'approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale definendone la base imponibile, i presupposti impositivi, le detrazioni, le assimilazioni e le esenzioni.

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma

2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 13 bis del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti della deliberazione retro agiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico.

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 1 comma 676 della legge 147/2013 il comune, nel determinare le aliquote TASI, deve rispettare il vincolo *"in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile"*.

**EVIDENZIATO** che è **riservata allo Stato il gettito ad aliquota base derivante dagli immobili accatastati nel gruppo D.**

**RICHIAMATO** il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 e come successivamente modificato, che prevede la non applicazione dell'imposta municipale propria per le seguenti categorie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile, dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e delle residenza anagrafica;

**VISTO** il comma 708 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

**VISTO** che l'articolo 13, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 201/2011, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**TENUTO CONTO** del gettito IMU nell'annualità 2014 e delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali appare opportuno confermate per l'anno 2015 le aliquote IMU applicate nell'anno 2014 che di seguito si riportano:

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 8,1 PER MILLE**
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (Categorie A/1-A/8-A/9) 3,5 PER MILLE**
- 3) **FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ESENTI EX LEGE DAL 1.1.2014**
- 4) **FABBRICATI CATEGORIA D immobili produttivi (Quota riservata al Comune) 0,5 PER MILLE**
- 5) **AREE FABBRICABILI 8,1 PER MILLE**
- 6) **TERRENEI AGRICOLI 10,6 PER MILLE**

**DETRAZIONE** di € 200,00 complessiva a favore dei soggetti passivi residenti nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze(categorie A/1 - A/8 - A/9).

**RIDUZIONE** del 50% della base imponibile degli immobili inagibili/inabitabili.

**RITENUTO**, per quanto attiene le detrazioni, assimilazioni ed esenzioni, di rimandare a quanto disciplinato con il Regolamento per la disciplina della IUC.

**DATO ATTO** che il versamento dell'imposta è effettuata in due rate di pari importo scadenti **al 16 giugno 2015 e 16 dicembre 2015**.

**DATO ATTO** che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000.

**CON VOTI UNANIMI** e favorevoli espressi nelle forme di legge

## **DELIBERA**

- 1) di **confermare per l'anno 2015 le aliquote applicate nell'anno 2014** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:  
**ALIQUOTA DI BASE 8,1 PER MILLE**  
**ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (Categorie A/1-A/8-A/9) 3,5 PER MILLE**  
**FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ESENTI EX LEGE DAL 1.1.2014**  
**FABBRICATI CATEGORIA D immobili produttivi (Quota riservata al Comune) 0,5 PER MILLE**
- 2) **AREE FABBRICABILI 8,1 PER MILLE**
- 3) **TERRENEI AGRICOLI 10,6 PER MILLE**

**DETRAZIONE** di € 200,00 complessiva a favore dei soggetti passivi residenti nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze(categorie A/1 - A/8 - A/9).

**RIDUZIONE** del 50% della base imponibile degli immobili inagibili/inabitabili.

2) di **dare atto** che il versamento dell'imposta è effettuata in due rate di pari importo scadenti **al 16 giugno 2015 e 16 dicembre 2015**.

3) di **rinviare**, per la disciplina delle assimilazioni, detrazioni, riduzioni ed esenzioni dall'imposta, a quanto dispone il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC, approvato con precedente atto n. 18 stessa seduta.

4) di **dare atto** che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015**;

5) di **disporre** che **nessun versamento** a titolo di IMU deve essere fatto dai contribuenti, qualora l'imposta dovuta per l'intera annualità è pari o inferiore ad € 3,00 ( Cinque Euro)

6) di **inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti unanimi e favorevoli

#### **DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO PRESIDENTE  
Vezzini Carlo Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Sicolo dr.ssa Concetta

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

viene PUBBLICATA mediante affissione all'ALBO PRETORIO Comunale per la durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – 1° co. del D.L.gs n° 267/2000.

Sesto ed Uniti, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Sicolo dr.ssa Concetta

---

**VISTO**, si attesta che la presente è

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

ad uso amministrativo

Sesto ed Uniti, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
\_\_\_\_\_

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**  
(Art. 134 D.Lgs n.° 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi di legge:

DECORSI 10 GIORNI dalla data di PUBBLICAZIONE (Art. 134 c.3 del D.Lgs. n. 267/2000)

Sesto ed Uniti, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
\_\_\_\_\_

---